LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1888

Presidente. L'onorevole Zucconi ha presentato il sesto emendamento a questo articolo:

All'articolo 31 propongo le seguenti aggiunte:

1º Alle Casse di risparmio istituite da associazioni di persone, per le quali furono già approvati gli statuti con regio decreto, non sarà necessario l'atto pubblico di cui al primo alinea dello articolo 2 della presente legge.

2º Le Casse di risparmio già costituite da associazioni di persone, le quali per regola di loro fondazione corrispondono un interesse fisso sul capitale versato dai soci, potranno proseguire nel pagamento del medesimo interesse n.

Ha facoltà di svolgerlo.

Zucconi. La Camera mi vorrà perdonare se troppo spesso io chiedo di parlare in guesto disegno di legge, ma il solo desiderio che questa legge riesca giovevole, e non di nocumento alle Casse di risparmio, mi spinge a farlo.

L'emendamento che propongo a questo articolo 31 è duplice; col primo paragrafo dell'emendamento vorrei che venisse, nella legge, dichiarato non essere necessario l'atto pubblico per la costituzione delle Casse di risparmio instituite da associazioni di persone, anteriormente alla presente legge. L'articolo 2 da noi già votato si riferisce alle Casse di risparmio che debbono fondarsi e non a quelle già fondate. Però, nell'articolo che stiamo discutendo, non si fa nessuna eccezione per le Casse già fondate; ora molte Casse, massimamente nelle Marche e nelle Romagne, sono state fondate da privati cittadini mediante azioni, e per esse non si è praticata la formalità dell'atto pubblico per la costituzione, quindi può sorgere il dubbio che, andando in vigore questa legge, sia necessaria una nuova costituzione, mancando questa formalità nel passato. Siccome queste Casse hanno già lo statuto approvato dal Ministero, così non credo sia necessario questo atto, che si richiede per le Casse non ancora fondate, ma vorrei che ciò fosse dichiarato esplicitamente per eliminare ogni dubbio in proposito; io sono certo che, tanto nella mente dell'onorevole ministro, quanto nella mente della Commissione non è sorta l'idea di imporre questa nuova formalità alle Casse già fondate, però, non facendosi nessuna eccezione dall'articolo 31, è evidente che il dubbio può sorgere.

La seconda parte del mio emendamento all'articolo 31 trova la sua ragione di essere negli stessi motivi esposti dall'egregio mio collega Bonasi. Nelle Casse di risparmio esistenti per associazione di privati e mediante azioni, si pra-

ticava di corrispondere fin dall'origine un interesse tenuissimo del 2, del 3, dei 4 per cento a beneficio degli azionisti delle Casse stesse. Senza partecipazione alcuna agli utili si è sempre usato dalle Casse di risparmio della Romagna o delle Marche di corrispondere questo interesse.

Ora con l'articolo 3 della presente legge viene assolutamente victata questa corresponsione; e quando io ho fatto notare il danno che questa disposizione avrebbe portato alle Casse di risparmio esistenti, mi ebbi in risposta tanto dall'onorevole ministro, quanto dall'onorevole relatore, che la questione sarebbe stata esaminata in occasione della discussione dell'articolo 31.

Venendo ora in discussione questo articolo è naturale che io risoflevi la questione, desiderando che sia fatta un'eccezione per le nostre Casse di risparmio, autorizzandole a corrispondere ancora agli azionisti l'interesse che è stato ad essi corrisposto fino ad oggi, perchè, in caso contrario, potrebbe succedere che le azioni venissero ritirate e quindi che le Casse di risparmio, trovandosi senza quei soci che le hanno amministrate tanto bene fino ad ora, corressero il pericolo di gravi turbamenti nella loro amministrazione e forse anche quello di essere disciolte.

Spero che il Governo e la Camera vorranno prendere in considerazione questo stato di cose e provvedervi.

Presidente. L'onorevole Meardi ha presentato la seguente aggiunta firmata anche dagli onorevoli Fornaciari, Gherardini e Levi:

"Alle Casse di risparmio che, in forza dei loro statuti, destinano a scopo di pubblica beneficenza od utilità una somma maggiore del decimo sugli utili annui, potrà con decreto reale e sentito il Consiglio di Stato essere concesso un termine non maggiore di tre anni onde mettersi in regola con le disposizioni dell'articolo 19. "

Meardi. Io non ho che poche parole da dire alla Camera per spiegare e giustificare l'emendamento che insieme cogli onorevoli Fornaciari, Gherardini e Levi ho avuto l'onore di presentare, a modificazione del quarto capoverso dell'articolo 31.

Già ieri feci rilevare come l'applicazione immediata in un termine brevissimo dell'obbligo alle Casse già esistenti di conformarsi al disposto dell'articolo 19 il quale prescrive che non possano erogare, a scopo di pubblica utilità e beneficenza, più del decimo degli introiti netti, in alcune città sarà certamente causa di gravi iatture.

In: atti, vi sono Casse di risparmio (ed ho citato quella di Voghera, e potrei aggiungere